UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
delle VALLI e delle
DOLOMITI FRIULANE

BANDO SETTORE SPORTIVO

Bando pubblico per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e gruppi costituiti senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nel settore sportivo nell'ambito dei Comuni facenti parte dell'Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.

art. 1 – finalità del Bando

1. Il presente Bando pubblico (di seguito "Bando"), ai sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad Enti Pubblici, Associazioni e Gruppi costituiti senza fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nel settore sportivo nell'ambito dei Comuni facenti parte dell'Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane approvato con delibera dell'Assemblea dei sindaci n. 16 del 24.10.2017, Capo II – contributi ordinari, di seguito "Regolamento", disciplina le modalità di selezione delle iniziative progettuali da ammettere a incentivo aventi ad oggetto la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nel settore sportivo nell'ambito dei Comuni facenti parte dell'Unione territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.

2. Il Bando disciplina, in particolare (art. 5 del Regolamento)

a) i contenuti delle iniziative o manifestazioni ammesse;

b) le risorse disponibili;

c) il limite minimo e massimo di contributo per ciascun richiedente;

d) le categorie e i requisiti dei beneficiari;

e) i criteri e indicatori di individuazione per la redazione delle graduatorie e relativi punteggi assegnati;

f) i termini per la presentazione delle domande e del rendiconto;

g) i criteri di valutazione e di priorità;

h) la documentazione da allegare alla domanda di contributo;

i) la documentazione da presentare a rendiconto, così come previsto dall'art. 12;

art. 2 - contenuti delle iniziative o manifestazioni ammesse

1. Ai fini del presente Bando si intendono, per eventi nel settore, manifestazioni e iniziative promozionali nel settore sportivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente e unitario progetto sportivo, ovvero in uno o più di tali settori contemporaneamente ("evento multidisciplinare"), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi, che tuttavia devono essere non prevalenti e accessori;

art. 3 - risorse disponibili e limite minimo e massimo dell'incentivo

1. Le risorse finanziarie stabilite dall'Ufficio di Presidenza ammontano a 25.000,00 euro.

2. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 500,00 euro e 1.500,00 euro.

3. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

4. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate, si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto, quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a essa specificatamente destinati, a esclusione dell'incentivo di cui al presente Bando.

5. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 500,00 euro o superiore a 1.500,00 euro la domanda è inammissibile.

6. L'importo dell'incentivo è pari al 100% del fabbisogno di finanziamento di cui alla domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 1 e 4.

art. 4 - categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, i soggetti beneficiari del contributo sono le Associazioni e Gruppi costituiti senza fine di lucro, iscritte nell'albo comunale delle Associazioni, che promuovono iniziative nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1 del Regolamento; per l'anno 2017 l'iscrizione all'albo comunale deve essere comprovata entro la data delle presentazione del rendiconto;

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa nel territorio dell'Unione.

art. 5 - criteri ed indicatori di individuazione per la redazione delle graduatorie e relativi punteggi assegnati e priorità.

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi indicati nel presente Bando (Tabella 1).

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda

art. 6 - termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. I soggetti interessati presentano al protocollo dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane apposita domanda di concessione dell'incentivo.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante o da persona munita di delega generale o speciale autocertificata;

3. La domanda va presentata al protocollo l'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane perentoriamente, a pena di inammissibilità, **entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2017** ed esclusivamente mediante i modelli che saranno resi disponibili sul sito www.utivallidolomitifriulane.it SERVIZIO SVILUPPO E ATTIVITÀ TURISTICHE /modulistica BANDO CONTRIBUTI SVILUPPO E ATTIVITÀ TURISTICHE 2017.

4. Ogni Associazione e/o Ente può presentare un'unica domanda. La domanda sarà composta da:

a) domanda di incentivo;

b) descrizione progetto;

c) dichiarazioni;

d) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile.

5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3 o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

6. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 5, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

7. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui comma 2 del presente articolo;

d) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 5.

8. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

9. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui al comma 4, lettere a) , b) ed c) e d), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

art. 7 - attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dal responsabile del servizio sulla base ai parametri oggettivi previsti dal bando

2. Il contributo è assegnato con determinazione del Responsabile del servizio, che approva l'ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base degli idonei parametri previsti nel bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. La graduatoria è pubblicata all'albo on line dell'Unione

4. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

art. 8 - avvio delle iniziative progettuali

1. Le iniziative dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2018;

2. Per il 2017 la domanda potrà essere presentata anche per iniziative già realizzare e/o in corso di realizzazione dal mese di gennaio 2017, in deroga ai termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

art. 9 – spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è riferibile al periodo di durata del progetto finanziato;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le seguenti spese, inerenti l'iniziativa, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda:

a. ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
b. promozione sui media;
c. compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
d. compensi e rimborsi spese a collaboratori;
e. segreteria organizzativa;
f. ospitalità;
g. noleggio strutture e attrezzature;
h. trasporti;

art. 10 – modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla scadenza del bando

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore alla spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi sono erogati a ultimazione dell'iniziativa per la presentazione della documentazione di cui al successivo art. 12.

4. L'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile e sempreché ciò non derivi da variazioni non autorizzate all'iniziativa ammessa a contributo.

art. 11 – cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale, regionale e comunale, salvo che sia diversamente stabilito. In ogni caso, la somma di più finanziamenti non può essere superiore alla spesa totale dell'iniziativa, al netto delle eventuali entrate dirette riferibili all'iniziativa.

art. 12 - termine di presentazione della rendicontazione della spesa e documentazione da presentare a rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta la seguente documentazione:

a) attestazione da cui risulti l'elenco analitico delle spese sostenute per l'iniziativa finanziata con l'indicazione delle eventuali entrate relative alla stessa;
b) una relazione illustrativa finale dell'iniziativa;
c) una relazione sull'utilizzo del contributo dell'Unione;
d) una copia del materiale realizzato.

2. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente e improrogabilmente il giorno **30 agosto 2018**.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

4. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà pubblicata sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata al Servizio Sviluppo e Attività Turistiche.

5. **art. 13** - Revoca

1. Il contributo concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) qualora non siano rispettate le indicazioni contenute nel bando e nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;

b) in caso di rinuncia del contributo da parte del soggetto beneficiario assunta al protocollo dell'Ente;

c) non conformità tra iniziativa o manifestazione presentata e iniziativa o manifestazione realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate;

d) qualora le spese rendicontate risultino inferiori del 40% del contributo concesso.

art. 14 - obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data della determinazione di approvazione della graduatoria va apposto il logo dell'UTI.

art. 15 – trattamento dei dati personali

1. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione dell'UTI i dati da questa eventualmente richiesti

2. Trattamento dei dati personali

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

4. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è l'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane nella persona del Direttore.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.